



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CRISSOLO
COMUNITA' MONTANA VALLI PO, BRONDA E INFERNOTTO

**PIANO
REGOLATORE
GENERALE**

**VARIANTE GENERALE
PROGETTO DEFINITIVO**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° _____ IN DATA _____ ESCRITTA DAL _____

**TAV. 8 - CARTA DI SINTESI
DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E
DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
alla scala 1:10.000**

VIGENTE DAL 20.3.2014 A SEGUITO PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 23-7213 DEL 10.03.2014 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE

DATA: MARZO 2014

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

REDAZIONE:
SG
STUDIO GEOLOGICO
10123 TORINO - Via G. Pomba, 9
E-mail: mervog@iscall.it - Tel./Fax 011353980
Prof. Geol. Renato Nervo

CONTRODEDUZIONI:
Dott. Geol. Secondo Accotto
Via Ivrea 20, 10016 Montalto Dora (TO)

LEGENDA

In rosso: aggiunte o emendamenti inseriti d'ufficio dalla Regione

	PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA	UTILIZZAZIONE URBANISTICA	PRESCRIZIONI
CLASSE I	TRASCURABILE	Nessuna limitazione alle scelte urbanistiche.	Rispetto del D.M. 14/01/08 con particolare attenzione alla massima escursione della superficie piezometrica.
	MODERATA	L'utilizzazione urbanistica è subordinata all'adozione e al rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/84 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intero significativo circoscrizionale.	Per i settori A il rispetto del D.M. 14/01/08 - inoltre, nel dettaglio specifico, il progettista e il geologo accertano la compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica locale. Per i settori B valgono comunque le prescrizioni per la sottoclasse II A; inoltre, nel dettaglio specifico, il progettista e il geologo tengono nel debito conto le verifiche di stabilità dell'esistente, al fine di valutare gli interventi necessari alla messa in sicurezza sia del cantiere che del manufatto.
CLASSE II	CLASSE II non differenziata (a norma dell'art. 6.1 della Nota Tecnica Esplicativa - dic. 1999). "Nell'ambito di estesi versanti montani collinari non edificati o con presenza di isolati edifici può essere accettato l'uso di una Classe III non differenziata".	"L'identificazione di eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionate (Classe II o Classe IIIb) può essere rinviata ad eventuali future varianti di piano, in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di dettaglio adeguati".	Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell'ambito di varianti future dello strumento urbanistico, in Classe III indifferenziata valgono tutte le limitazioni previste per la Classe IIIA.
	ELEVATA	In assenza di interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Nuove opere o costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.	Valgono comunque le prescrizioni della classe II. Per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni che comportano un aumento del carico antropico viene richiesta la relazione geologico-tecnica che accerti la realizzazione e lo stato manutentivo degli interventi di riassetto che hanno permesso l'eliminazione o la minimizzazione della pericolosità. Le zone in classe IIb, ricadenti all'interno delle aree esondabili Ee, Eb, Ee, Em come definite dall'analisi idraulica allegata al Variante al Piano, sono assoggettate alle limitazioni contenute nell'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I. che sono prevalenti su eventuali norme più permissive indicate nelle N.T.A. del Piano.
CLASSE III	IIIa : Aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è appesantita alla verifica della validità delle opere esistenti con successiva prevista trasformazione in una delle Classi IIb successive.		
	IIIb : A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (IIIb s) (RME).		
	IIIc : A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.		
	IIId : Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.		
A	Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti.	Area inadatta a nuovi insediamenti.	Divieto all'edificazione.
a	Settori di competenza della dinamica fluviale dell'asta principale e del reticolo idrografico secondario sui versanti; comprendono il canale di deflusso (Ea) (dalla lobotomizzazione) del F. Po, le aste torrenziali degli affluenti principali (Ea), i depositi fluviali recenti e medio-recenti (Eb), e i conoidi di deiezione rittrovabili (Ca).		
a	Settori di competenza della dinamica dei versanti; comprendono aree interessate da fenomeni dissestivi in atto quali: frane attive per scivolamenti rotazionali (FA3 per gli accumuli di frane e rock glaciers), frane attive per crolli (FA1 per il detrito di falda e i conoidi), frane attive per saturazione e fluidificazione della copertura detritica (FA9 per le morfologie cataclitiche e talora FA3 per le frane puntiformi); frane quiescenti per colamenti lenti (FQ5 per i "soil creep").		
a	Settori di versante ad acclività da medio-alta ad elevata, potenzialmente instabili per colti superficiali non stabilizzati o per insufficienti condizioni generali di stabilità per una fruizione urbanistica che non presenti rischi, soprattutto nel caso di precipitazioni intense.		
c	Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente.	Area inadatta a nuovi insediamenti, in quanto presentano rischio elevato, anche per l'esistente, che dovrà essere ricostituito.	Per il patrimonio esistente dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla Legge 9 luglio 1908, n° 445. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es. ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 59/77.

- Perimetrazione degli areali a rischio idrogeologico molto elevato (RME)
Si deve far riferimento ai contenuti dello stralcio ingrandito alla scala 1:3.500 ca. della Tavola 2 - Carta della Dinamica Fluviale e del Pericolo Idrogeologico Minor riportata in appendice alla Relazione Geologica Tecnica Generale
- - - Perimetrazione degli areali a rischio per fenomeni valanghivi:
- - - Ve - valanghe a pericolosità molto elevata o elevata
- • • Limite comunale (perimetrazione aggiornata)
- * Nel territorio comunale di Crissolo non sono stati perimetrati areali che ricadono in questa classe